



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANNA MARIA DE SANTIS	- Presidente -	Sent. n. sez. 855/2026
MICHELE CALVISI		UP - 11/06/2026
FRANCESCO FLORIT	- Relatore -	R.G.N. 15061/2026
ANTONIO SARACO		
DANIELA CARDAMONE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 02/02/2026 della Corte d'appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria della Sostituta Procuratrice generale CRISTINA MARZAGALLI
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di
richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 *bis*, e segg. cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] condannati per i reati di rapina e lesioni personali nei confronti di [REDACTED] a pena detentiva rispettivamente di cinque anni ed un mese e di sette anni ed un mese (oltre alla pena pecuniaria).

Con la sentenza d'appello venivano concesse a [REDACTED] le circostanze attenuanti generiche, in equivalenza rispetto alle contestate



aggravanti, con conseguente riduzione della pena detentiva a sei anni e un mese di reclusione (oltre a pena detentiva), con conferma della sentenza nel resto.

2. Avverso la sentenza i due imputati hanno presentato un comune ricorso per cassazione. In aggiunta, [REDACTED] ha presentato un ulteriore ricorso autonomo.

2.1 Il ricorso comune deduce due motivi, il primo attinente alla qualificazione giuridica del più grave fatto in contestazione ed il secondo al bilanciamento delle circostanze.

In relazione al primo aspetto, si evidenzia che la rapina andrebbe riqualificata come furto con strappo, dato che la caduta della vittima è stata l'effetto piuttosto che il mezzo della condotta. La Corte d'appello ha commesso violazione di legge ed è incorsa in vizio motivazionale, rigettando il corrispondente motivo d'appello.

Con riguardo al profilo sanzionatorio, si sottolinea nel ricorso (secondo motivo) che l'omessa considerazione, da parte della Corte di merito, di aspetti della condotta quali il grado non elevato di offensività della condotta, la natura non particolarmente violenta dell'azione e la minore gravità del fatto, ha portato al diniego di una comparazione più favorevole tra circostanze, con la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio.

2.2 Con l'ulteriore atto di impugnazione, [REDACTED] oltre a formulare nuovamente, con il primo motivo, la doglianza di inosservanza della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (da rapina a furto con strappo), deduce un secondo motivo relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di rapina, come teorizzata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024.

Il terzo motivo del ricorso individuale di [REDACTED] lamenta il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla prova del concorso di persone nel reato, mentre il quarto motivo contesta il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena base con distacco dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di [REDACTED] merita parziale accoglimento, in relazione al secondo motivo in esso formulato, attinente all'applicabilità, al reato di rapina in contestazione, della circostanza attenuante del fatto di lieve gravità, con conseguente annullamento della sentenza nei confronti di entrambi gli imputati e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.



Il rinvio avrà ad oggetto l'intero trattamento sanzionatorio, giacché la pregiudizialità della questione indicata determina l'assorbimento degli ulteriori motivi articolati in relazione alla pena (prevalenza delle attenuanti; diniego del minimo edittale).

2. Il primo motivo del ricorso comune, nonché il primo ed il terzo del ricorso di [REDACTED] attinenti, sotto differenti profili, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla affermazione di responsabilità, sono, per contro, infondati.

2.1 Quanto alla richiesta riqualificazione giuridica del fatto da rapina a furto con strappo, il Collegio osserva innanzi tutto che non è questa la sede per rielaborare il fatto, cioè per ricostruire diversamente, rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d'appello (ed ancor prima dal Tribunale) la vicenda storica, in assenza di una critica in grado di indicare la manifesta illogicità in cui sarebbero incorsi i giudici di merito.

Infatti, sia il Tribunale di Cassino (pg. 8) che la Corte d'appello (pg. 6) hanno evidenziato come lo strappo del borsello sia stato accompagnato (ed anche preceduto) da strattoni e spintoni alla persona, fino al punto di causare la caduta dell'anziana vittima. Solo a quel punto, con la persona offesa a terra, è avvenuto lo strappo finale del borsello. Una azione, così come assunta nella ricostruzione dei giudici di merito, che inequivocabilmente ricade nel perimetro della rapina, piuttosto che del furto con strappo (cfr., *ex multis*, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 – 01).

Le difese degli imputati, che chiedono di valutare "adeguatamente se la forza impiegata fosse strumentale solo alla sottrazione della cosa", senza denunciare alcuna manifesta illogicità motivazionale, pretendono un terzo grado di giudizio sul fatto, operazione preclusa a questa Corte il cui ruolo è circoscritto alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01).

2.2 L'ulteriore motivo attinente alla responsabilità (il terzo del ricorso [REDACTED] è parimenti infondato e generico, non confrontandosi a pieno con il testo delle sentenze di merito che pur dando atto, entrambe, della discrepanza nella testimonianza della persona offesa (che in fase di indagini aveva indicato tre aggressori, riconoscendo i due imputati con certezza, ma poi aveva menzionato due aggressori in fase dibattimentale) la ascrivono ad incertezza per il tempo trascorso ovvero, alternativamente, la relegano al rango di dettaglio insufficiente a scardinare la affidabilità della deposizione, a fronte della conferma della partecipazione certa dei due imputati.

3. Va invece accolto il secondo motivo del ricorso di [REDACTED] con effetto 'travolgente' anche a favore del coimputato.

Si deduce, infatti, l'erroneità del diniego di applicazione della circostanza



attenuante della lieve entità del fatto, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in quanto riconosciuta solo in relazione alla rapina semplice, e non alla rapina aggravata.

L'assunto difensivo è corretto poiché la pronuncia della Corte Costituzionale non pone una siffatta limitazione e non vi è ragione alcuna per stabilire un siffatto ostracismo applicativo di principio, tanto più che il caso esaminato dalla Corte, su ordinanza di rimessione del Tribunale di Cuneo, riguardava proprio una rapina aggravata dalla pluralità degli agenti, come nel presente caso.

La pronuncia del Giudice delle Leggi, piuttosto, incentra la meritevolezza della attenuante 'di nuovo conio' su aspetti (la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, ed ancora l'estemporaneità dell'azione) che posson coesistere (e portare all'eventuale giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.) con eventuali circostanze aggravanti, sì che non può essere *a priori* costituito un catalogo di condotte preclusive all'applicazione.

La decisione della Corte di appello, che ha escluso di poter procedere all'esame delle circostanze concrete del caso sulla base di una interpretazione giuridica errata, va quindi annullata, tanto a favore del ricorrente che ha formulato l'eccezione (██████████) che a favore del coimputato 'silente' sul punto, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, per cui la valutazione va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva di tutti i partecipi (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Facchineri, Rv. 256117 – 01).

4. Assorbiti dalla pregiudizialità del motivo accolto gli ulteriori motivi su circostanze ed entità della pena, l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio comporta il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma e la definitività, nei confronti degli imputati, della affermazione di responsabilità per i reati in contestazione.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ██████████ e ██████████
██████████ limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così è deciso, 11/06/2026

Il Consigliere estensore
FRANCESCO FLORIT

Il Presidente
ANNA MARIA DE SANTIS

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE



GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

